



**BANCA PASSADORE & C.**

BANCA PRIVATA INDIPENDENTE FONDATA NEL 1888  
GENOVA

FOGLIO INFORMATIVO

# Servizio CBM Corporate Banking Multibanca

---

**Aggiornato al 17 settembre 2011**

*(D.Lgs 1/9/93 n.385 – Titolo VI, deliberazione CICR 4/3/2003 e relative disposizioni di attuazione)*

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Banca  
all'indirizzo [info@passbanca.it](mailto:info@passbanca.it) o al numero 010 5393247 (Servizio Marketing)

**INFORMAZIONI SULLA BANCA****Banca Passadore & C. S.p.A.**

Via Ettore Vernazza 27 - 16121 - Genova

Tel.: 010 5393247 – Fax: 010 5393399

Email: [info@passbanca.it](mailto:info@passbanca.it) - Sito internet: [www.bancapassadore.it](http://www.bancapassadore.it)

Iscritta all'albo delle banche N.1094

**CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI**Struttura e funzione economica:

Il “Servizio CBM - Corporate Banking Multibanca” viene incontro alle necessità di accentramento informativo e di gestione della liquidità delle imprese che operano con diversi istituti bancari. Lo stesso permette infatti di operare con più banche tramite un solo collegamento, nel rispetto delle norme e dei tempi concordati per il servizio CBI-Corporate Banking Interbancario.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) se contrattualmente previsto;
- mancata o ritardata esecuzione delle disposizioni per motivi legati ad anomalie tecniche;
- i rischi derivanti dall'uso improprio o dallo smarrimento di password o codici di accesso laddove presenti.

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

Tutti gli importi sono al netto di IVA (21%)

- Versione “Client-Server”
  - canone di locazione mensile €100,00 (primi tre mesi gratuiti)
  - installazione €50,00
- Versione “Web” tramite Internet Banking
  - costo di attivazione gratuito
  - canone di locazione mensile €20,00
  - costo di attivazione funzione aggiuntiva “Pagamento F24” €10,00
  - canone di locazione mensile funzione aggiuntiva “Pagamento F24” €10,00
  - costo per delega F24 appoggiata su altro Istituto di Credito € 0,80
- Servizio banca passiva Corporate Banking Interbancario: gratuito
- Servizio Corporate Banking e Cash Management Interbancario Geis/Intesa: tariffe praticate dalle società fornitrici recuperate al costo

**RECESSO E RECLAMI****Reclami**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca in Via Ettore Vernazza, 27 16121 GENOVA.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, nel caso di reclami afferenti i servizi bancari e finanziari, o entro 60 giorni, nel caso di reclami relativi alle prestazioni di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori, può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

- *Conciliatore BancarioFinanziario* (Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma). Per sapere come rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), oppure chiedere alla banca.

- Nel caso in cui il cliente intendesse adire l'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi del D.Lgs. n.28/2010, prima deve obbligatoriamente attivare un procedimento di mediazione rivolgendosi ad uno degli “organismi” abilitati alla mediazione e riconosciuti dall'ordinamento tramite iscrizione al registro del Ministero di Giustizia. Sono compresi tra i citati “organismi”: l'*Organismo di Conciliazione Bancaria* istituito presso il *Conciliatore BancarioFinanziario*, in quanto organismo di mediazione iscritto nel registro di cui sopra, l'*Arbitro Bancario Finanziario (ABF)* - per le controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari assoggettati al titolo VI del Testo Unico Bancario - e la *Camera di Conciliazione e Arbitrato* istituita presso la *CONSOB (Camera CONSOB)* - per le controversie aventi ad oggetto servizi di investimento - in quanto espressamente previsti dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 28/2010.

**Recesso**

Art. 28 – 28.1 Il Contratto ha effetto dalla data della sua sottoscrizione e durata minima di sei mesi dalla data di attivazione del Servizio (le Parti concordano di considerare come data di attivazione del Servizio il primo giorno del mese successivo alla data di firma del Contratto). In caso di recesso del Contraente anticipato rispetto alla durata minima, sono dovuti i canoni mancanti al raggiungimento della durata minima. 28.2 Dopo i primi sei mesi, ogni Parte potrà recedere dal Contratto in ogni momento, con preavviso di almeno un mese rispetto alla data di efficacia del recesso. 28.3 In ogni caso di recesso del Cliente questi deve corrispondere l'intero canone di pertinenza del periodo di tempo, non frazionabile a fini economici, nel corso del quale il recesso si è verificato. 28.4 Il recesso dovrà essere comunicato dal Contraente con lettera raccomandata A/R. 28.5 ICBPI e la Banca potranno recedere dal contratto con effetto immediato al verificarsi dei seguenti eventi: 28.5.A. qualora, per causa di forza maggiore e per motivi derivanti da iniziative o fatti riferibili alla rete di trasmissione utilizzata, l'erogazione del Servizio diventi impossibile od ottenibile a condizioni sostanzialmente difformi da quelle preesistenti; 28.5.B. qualora il Cliente: a) sia protestato, sottoposto a procedure esecutive individuali o concorsuali, o a procedimento penale per





reato contro il patrimonio; b) muti tipo di attività; c) ceda affitti o ponga in liquidazione l'azienda o ne conceda comunque la gestione a terzi senza preventivo consenso della BANCA; d) non osservi le Istruzioni. 28.6 In ogni caso di recesso, Banca e ICBPI devono effettuare il Servizio per tutti i flussi pervenuti entro il giorno lavorativo precedente la data di efficacia del recesso. 28.7 Se non diversamente previsto dalla Banca o da ICBPI, il recesso si estende a tutte le funzioni erogate nell'ambito del Servizio. 28.8 Le Parti concordano che, in caso di cessazione del Contratto – che giustifica la presenza nel Directory Amministrativo, alias archivio elettronico centralizzato, della correlazione tra il Cliente e la Banca in qualità di banca proponente – la Banca registrerà nel Directory la cessazione della correlazione tra i CUC Cliente e l'ABI della Banca (ciò comporta la cancellazione fisica dal Directory LDAP Server del nodo del Cliente).

## LEGENDA

<i>CBM Corporate Banking Multibanca</i>	Il Corporate Banking Multibanca è il servizio telematico di CBI (Corporate Banking Interbancario) prestato dalla Banca in qualità di Banca Proponente ai propri Clienti. Tale servizio consente ad un'azienda di qualsiasi dimensione di lavorare direttamente, tramite i propri computer, con tutte le banche con le quali intrattiene rapporti
<i>Banca Proponente</i>	E' la Banca che offre il servizio e con la quale l'impresa stipula il contratto.
<i>Banca Passiva</i>	Banca diversa dalla proponente e collegata al servizio.

